



**TRIBUNALE DI IMPERIA**  
**Sezione Civile - Fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Silvana Oronzo

Presidente

Maria Teresa De Sanctis

Giudice relatore

Martina Badano

Giudice

Nel procedimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo n. 4/2017 rg., proposto in data 4.9.17 dalla società FRATELLI PAPONE di Papone Antonio & C. S.a.s. in liquidazione (C.F. 00960850089) con sede in Via Provinciale - Frazione Torre Paponi, Pietrabruna (IM); ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 180 L.F.

Dato atto che il decreto di fissazione per il giorno 21.10.2019 dell'udienza per il giudizio di omologazione, emesso da questo Tribunale in data 25.9.2019, è stato ritualmente notificato dalla società concordataria, oltre che al Commissario giudiziale Rag. Domenico Mauro Alloro, in data 4.10.2019 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3 bis L. n. 53/94 ai creditori dissenzienti di cui all'Allegato B "Elenco voti contrari" riportato a pg. 3 del documento relativo al Riepilogo delle votazioni depositato in cancelleria in data 29.7.2019 dal Commissario giudiziale ed a mezzo posta in data 4.10.19 ad Allen Cristopher ed in data 10.10.19 a Beccalli Agostino;

Rilevato che la società debitrice si è regolarmente costituita in data 11.10.19;

Visto il parere favorevole espresso dal Commissario Giudiziale in data 9.10.19;

Considerato che non sono state proposte opposizioni all'omologa;

Richiamato il decreto in data 8.7.2019, con il quale il Tribunale ha accertato l'avvenuta approvazione del concordato a norma dell'art. 177 l.f., essendo stati espressi voti favorevoli per un importo complessivo pari all'83,695% dei crediti ammessi al voto e raggiunta la maggioranza dei voti in quattro classi (la n. 1, 2, 3 e 5) su cinque aventi diritto di voto;

Ritenuto di dover confermare il giudizio di ammissibilità sulla proposta ed il piano concordatari depositati il 6.3.2018 e corredati della relazione dell'attestatore dott. Enrico Siccardi, già reso da questo Tribunale con decreto ex art. 163 l.f. in data 21.12.2018, depositato in cancelleria il 28.12.2018;

Osservato che al Tribunale non compete il potere di valutare d'ufficio eventuali ragioni di irrealizzabilità in concreto del piano di concordato preventivo, le quali rientrano nella nozione di fattibilità economica riservata alla valutazione dei creditori (c.f.r. Trib. Piacenza, 6.6.2014);

Visto il parere favorevole del commissario Giudiziale in data 9.10.19;

Rilevato che non sussistono elementi ostativi all'omologazione del concordato, eventualmente sopravvenuti alla data dell'adunanza dei creditori, tenutasi l'8.7.2019;

Ribadito che la proposta concordataria è di tipo liquidatorio e prevede il soddisfacimento integrale degli oneri di procedura, delle spese in prededuzione e dei crediti assistiti da privilegio generale, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 99% entro il termine del 31.12.2021, sul presupposto - ipotizzato dal proponente - che l'omologa sarebbe intervenuta entro il 30.6.2019 e, dunque, con conseguente slittamento in avanti del termine di adempimento di circa quattro mesi; che il piano ipotizza un attivo realizzabile pari ad € 1.360.995,00 e prevede l'apporto esterno, da parte dei soci accomandatari sig.ri Papone Antonio e Papone Leonardo, del complesso immobiliare sito in Comune di Pietrabruna Sezione Boscomare, Via Provinciale, stimato dal proponente in € 1.203.500,00, su cui è stato impresso un vincolo di destinazione alla liquidazione e alla soddisfazione dei creditori concordatari della Fratelli Papone s.a.s.;

Osservato che nell'atto pubblico notarile di destinazione ex art. 2645 ter c.c. dell'8.8.2017, a rogito Notaio Marco Re, rep. n. 67061 fascicolo n. 33533, si prevede che "il vincolo di destinazione non comporta trasferimento della proprietà immobiliare (...) che resta nella titolarità dei disponenti", i quali, sempre al fine di perseguire i fini di destinazione, "potranno conferire appositi mandati e procure per singole operazioni o per la gestione in generale del bene vincolato, anche di carattere irrevocabile ed a favore degli organi della procedura concorsuale" e che "Gli immobili oggetto di vincolo di destinazione potranno essere alienati anche più volte, solo ed esclusivamente al fine di destinare il ricavato al soddisfacimento dei creditori";

Rilevato che nella proposta concordataria (pg. 30 e ss.) si legge: "In relazione a quanto precede i signori Antonio Papone e Leonardo Papone con la sottoscrizione del presente atto, ciascuno per quanto di sua competenza, spontaneamente ed irrevocabilmente ribadiscono l'impegno di mettere a disposizione della "F.lli Papone di Antonio Papone & C. S.a.s. in liquidazione" e, comunque, degli organi della procedura, affinché gli stessi organi ne curino la liquidazione e la vendita a terzi, nei modi e nelle forme che riterranno più opportune, ed utilizzino il ricavato lordo della vendita a terzi per le esigenze e per l'esecuzione e la realizzazione del Piano concordatario oggi presentato. A tale scopo i sottoscritti signori Antonio Papone e Leonardo Papone, ciascuno per quanto di sua competenza, si obbligano a rilasciare procura irrevocabile (rilasciata nell'interesse del mandatario) al (...) al liquidatore che verrà designato dal Tribunale o a soggetto che verrà indicato dallo stesso Tribunale o dagli Organi della procedura, per la vendita a terzi del sopra descritto bene e per



l'incasso ed il pieno utilizzo - a favore della stessa procedura di concordato - dell'intero ricavato della vendita al lordo di qualsivoglia imposta";

Considerato che la natura del presente concordato sostanzialmente con cessione dei beni impone - ferma la conferma del Commissario Giudiziale già nominato - la nomina di un liquidatore, il cui compenso sarà liquidato dal Tribunale ed il cui costo sarà sostenuto dalla società concordataria F.lli Papone di Papone Antonio & C. S.a.s. in liquidazione;

Ritenuto, quanto alla scelta, di assentire la designazione operata dalla stessa debitrice nella persona del Rag. Paolo Ugo, in possesso dei requisiti ex art. 28 l.fall., in ragione anche del contestuale accordo raggiunto con la società per un compenso forfettario (di € 17.680,00 oltre oneri di legge) assai inferiore ai minimi tariffari di cui al d.m. 25.1.2012 n. 30;

Ritenuto che il liquidatore dovrà provvedere alle vendite, anche dei beni oggetto del vincolo di destinazione, secondo il piano e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 182 l.fall. e dunque secondo procedure competitive ai sensi dell'art. 107 co. 1 l.f. e 182 co. 5 l.f. , previa autorizzazione del comitato dei creditori;

Rilevato che il liquidatore dovrà tenere informato il giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione ed al rispetto dei tempi previsti per i pagamenti mediante relazioni semestrali ed alla comunicazione delle stesse al Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 182 u.c. l.f.;

che all'esito delle attività di liquidazione il liquidatore presenterà il rendiconto da discutersi ed approvarsi con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 116 l.f.;

#### **P.Q.M.**

Visto l'art. 180 l.fall., il Tribunale

#### **OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla società FRATELLI PAPONE di Papone Antonio & C. S.a.s. in liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore sig.ri Papone Leonardo e Papone Antonio;

-nomina il liquidatore giudiziale nella persona del Rag. Paolo Ugo;

nomina il Comitato dei creditori come segue:

I.N.P.S.;

Studio Effe;

Intesa SanPaolo;

-dispone che l'attività di liquidazione avvenga secondo le modalità di cui agli artt. da 105 a 108 ter l.fall. in quanto compatibili;


- dispone che, a cura della cancelleria, il presente decreto venga annotato a norma dell'art. 17, comma 2, l.f. e comunicato alla debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori;




-manda al Commissario giudiziale, Rag. Domenico Mauro Alloro, per la sorveglianza sull'adempimento del concordato.

Così deciso in Imperia, nella Camera di consiglio del 22.10.2019.

Il Giudice estensore  
(dott.ssa Maria Teresa De Sanctis)



Il Presidente  
(dott.ssa Silvana Oronzo)



TRIBUNALE DI IMPERIA  
Depositato in Cancelleria  
Imperia, 22/10/2019



  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Rosella Maimonte)